Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 187

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 13 agosto 1936 - Anno XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 — 50-033 — 53-914

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 16 luglio 1936-XIV, n. 1503.
Provvedimenti a favore dell'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) per la costruzione nell'Africa Orientale Italiana di abitazioni per il personale civile e militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto-legge 25 ottobre 1924-II, n. 1944, convertito nella legge 18 marzo 1926-IV, n. 562, col quale è stato creato l'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.);

Visto il R. decreto 20 novembre 1924-III, n. 1945, contenente le norme per l'esecuzione del R. decreto-legge 25 ottobre 1924-II, numero 1944, e successivi provvedimenti legislativi riguardanti l'Istituto predetto;

Vista la legge 8 luglio 1929-VII, n. 1174;

Considerata la necessità urgente ed assoluta di mettere l'Istituto medesimo in condizione di poter svolgere la propria attività nell'Africa Orientale Italiana;

Visto il disposto dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto con i Ministri per le colonie e per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Per fornire l'Istituto Nazionale per le Case degli Impiegati dello Stato (I.N.C.I.S.) dei mezzi necessari per svolgere la sua attività nell'Africa Orientale Italiana nelle località nelle quali sarà riconosciuto il bisogno di case per il personale civile e militare, la Cassa depositi e prestiti e gli altri Enti menzionati nel-

l'art. 4 del R. decreto-legge 25 ottobre 1924-II, n. 1944, sono autorizzati ad eseguire ulteriori versamenti, da convertirsi in altrettanti mutui con ammortamento cinquantennale, a' termini dell'art. 5 dello stesso R. decreto-legge, fino all'importo complessivo di cinquanta milioni di lire.

Lo Stato concorrerà col pagamento della sola quota di capitale compresa nelle annualità di estinzione dei mutui suddetti, mediante appositi stanziamenti nel bilancio delle Colonie.

Tale quota è fissata in misura annua costante nella cinquantesima parte del capitale mutuato.

I mutui di cui al presente articolo saranno garentiti mediante iscrizione ipotecaria sugli stabili siti nel Regno e nelle Colonie, non ancora gravati di ipoteca, oltre che con la ritenuta sullo stipendio dei locatari, pari alla rata mensile dell'affitto.

Art. 2. — Le norme per l'esecuzione del presente decreto saranno stabilite con decreti del Ministro per le finanze, di concerto con quelli per le colonie e per i lavori pubblici.

Nelle stesse forme sarà stabilito quali fra le disposizioni legislative e regolamentari relative all'attività che l'Istituto svolge nel Regno siano applicabili, ove occorra, con gli opportuni adattamenti, per le costruzioni previste nel presente decreto.

In pendenza dell'emanazione di tali norme, la rappresentanza dell'I.N.C.I.S. nell'Africa Orientale Italiana è demandata al Vice Governatore generale, con facoltà di delega ad uno o più funzionari di governo, e saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni che regolano l'Istituto Nazionale predetto.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.

I Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 16 luglio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LESSONA — COBOLLI-GIGLI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 376, foglio 39. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 maggio 1936-XIV, n. 1504.
Ordinamento della giustizia militare in Libia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 23 dicembre 1929-VIII, n. 2377, che estende alle Colonie il codice penale per l'Esercito, il codice penale militare marittimo e le relative disposizioni complementari del Regno, salve le modificazioni ad essi apportate con speciali disposizioni legislative, emanate per le Colonie, ed approva l'ordinamento giudiziario militare per le Colonie;

Visto il R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, convertito nella legge 11 aprile 1935-XIII, n. 675, sull'ordinamento organico per la Libia;

Ravvisata la necessità di procedere, in dipendenza del citato R. decreto-legge 3 dicembre 1934-XIII, n. 2012, alla unificazione degli organi giudiziari militari della Libia, nonchè di coordinare e raccogliere in un testo unico le norme regolanti l'amministrazione della giustizia militare, limitatamente alla Colonia della Libia;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — La giustizia militare in Libia, in tempo di pace, è amministrata:

a) dal Tribunale militare per la Libia con sede in Tripoli, e con sezione distaccata in Bengasi dipendente direttamente dal Regio avvocato militare di Tripoli e con giurisdizione sul territorio dei Commissariati provinciali di Bengasi e di Derna;

b) dal Tribunale supremo militare con sede in Roma.

Il Governatore generale della Libia, ricorrendo gravi motivi, può con suo decreto, stabilire che il dibattimento, per determinati giudizi, sia celebrato in altre località della Colonia.

Può anche, con suo decreto, avocare al Tribunale militare di Tripoli la istruzione e il giudizio per reati commessi nel territorio dei Commissariati provinciali di Bengasi e di Derna.

Art. 2. — Il Tribunale militare per la Libia è competente a giudicare dei reati preveduti dalla legge penale militare, commessi in Libia da persone sottoposte alla giurisdizione militare, eccettuati quelli deferiti alla cognizione dei Consigli di guerra o sommari di bordo, e salva la competenza del Tribunale speciale per la difesa dello Stato.

Art. 3. — Il Tribunale militare per la Libia e la sezione di Bengasi sono costituiti rispettivamente:

a) da un presidente colonnello del Regio esercito e, in caso di mancanza o impedimento, da un tenente colonnello;

b) da un giudice del ruolo della magistratura militare, di grado 7°, il quale ha le funzioni di giudice relatore;

c) da dieci ufficiali delle Forze armate dello Stato di grado non inferiore a capitano.

Sarà tenuto a disposizione anche un ufficiale con grado di tenente o di grado corrispondente fra i più anziani residenti in Colonia, della Regia guardia di finanza e della Regia marina, per sostituire nel collegio giudicante l'ufficiale con grado di capitano o superiore, qualora questo, nei rispettivi corpi, mancasse, o fosse impedito, o risultasse incompatibile a termini di legge.

Art. 4. — Il presidente e gli ufficiali, che esercitano le funzioni giudicanti presso il Tribunale militare per la Libia, e la Sezione di Bengasi, sono scelti tra gli ufficiali appartenenti ai ruoli delle armi combattenti residenti nelle rispettive circoscrizioni e sulle navi stazionarie della Colonia medesima.

La loro nomina è fatta, per ogni anno, con decreto del Governatore generale.

Il giudice relatore del Tribunale e quello della sezione di Bengasi sono nominati con decreto del Ministro per le colonie, di concerto col Ministro per la guerra, inteso il Regio avvocato generale militare.

Art. 5. — Il Tribunale militare per la Libia giudica con l'intervento:

a) del presidente;

b) del giudice relatore, che prende posto alla destra del presidente;

c) di tre ufficiali, designati dal presidente fra quelli nominati annualmente dal Governatore generale.

Art. 6. — Del collegio giudicante deve far parte almeno un ufficiale dell'arma o corpo, cui appartiene ogni accusato, salvo che nella Colonia non esista reparto di detta forza.

Se gli imputati appartengono a forze militari diverse, ed esse non possano tutte trovare nella composizione del Tribunale la rispettiva rappresentanza, questa è ammessa nell'ordine di preferenza per quella forza militare il cui militare imputato riveste grado più elevato, o, a parità di grado, a maggiore anzianità.

Art. 7. — Nei procedimenti a carico di ufficiali, qualora il pubblico ministero richieda che l'imputato sia rinviato a giudizio, il Governatore generale, se non creda di avvalersi della facoltà di cui al terzo comma dell'art. 1, può domandare che lo svolgimento di questo abbia luogo nel Regno.

In tal caso il pubblico ministero trasmette gli atti al Tribunale supremo militare per la designazione di altro Tribunale militare per il giudizio.

Art. 8. — Per la composizione del Tribunale militare per la Libia nei procedimenti a carico di ufficiali, il presidente ed i giudici militari debbono rivestire grado superiore a quello dell'imputato.

Per gli imputati di grado superiore a tenente sono sorteggiati dal comandante delle truppe, presente il Regio avvocato militare, sei ufficiali residenti in Colonia dei quali uno di grado non inferiore a quello di colonnello, assume le funzioni di presidente. Degli altri, tutti di grado almeno immediatamente superiore a quello dell'imputato, tre, insieme col presidente, formano il collegio, e gli ultimi due estratti sono presenti al dibattimento in qualità di supplenti.

I giudici supplenti sostituiscono gli effettivi per ordine di grado e, a parità di grado, per ordine di anzianità. Nel sorteggio dei giudici si seguono comunque, per quanto non è detto nel presente decreto, le norme stabilite per i Tribunali militari territoriali del Regno.

Art. 9. — Presso il Tribunale militare per la Libia e presso la sua sezione sono costituiti:

a) un ufficio del pubblico ministero;

b) un ufficio d'istruzione;

c) un ufficio di cancelleria.

Le funzioni del pubblico ministero presso il Tribunale militare per la Libia sono esercitate da un magistrato militare di grado 6°, e, per ciascuna delle due sedi, da un sostituto di grado non superiore al 7°. Al primo spettano le funzioni direttive.

Il Regio avvocato militare presta il giuramento avanti al Governatore o al segretario generale della Colonia delegato a riceverlo.

Art. 10. — All'ufficio d'istruzione presso il Tribunale militare per la Libia è addetto un giudice istruttore, appartenente al ruolo della giustizia militare, di grado non superiore al 7°. Un magistrato militare di grado non superiore al 7° è assegnato, con le stesse funzioni, alla sezione di Bengasi.

Art. 11. — All'ufficio di cancelleria presso il Tribunale militare per la Libia sono addetti due funzionari di ruolo della giustizia militare, di grado non superiore al 9° di cui uno con residenza in Tripoli e l'altro con residenza in Bengasi. All'ufficio di cancelleria è anche addetto un ufficiale inferiore del Regio esercito, al quale è anche affidata la disciplina dei militari comandati a prestar servizio presso il Tribunale, in qualità di messi giudiziari, dattilografi, piantoni e simili.

Art. 12. — La Commissione istruttoria è soppressa e le sue funzioni sono devolute al giudice istruttore, secondo le norme vigenti per i Tribunali militari territoriali del Regno.

Art. 13. — Nelle località che non sono sedi di uffici giudiziari, il giudice per atti istruttori e per altri incombenti di legge ha facoltà di delegare le autorità militari del luogo, o l'ufficiale che all'uopo sarà designato, di volta in volta o con incarico continuativo, da ogni comandante di corpo e capo di servizio e da ogni autorità militare preposta a reparti o servizi autonomi.

Art. 14. — Il pubblico ministero o il giudice istruttore, oltre che nei casi indicati nell'art. 360 del codice penale per l'esercito può, in sede di istruzione, sentire con giuramento i testimoni, quando ritenga che la comparizione di questi in giudizio potrebbe incontrare grave difficoltà, per la distanza della sua residenza dal luogo dove dovrebbe svolgersi il dibattimento, o per ragioni di servizio, o per altro grave motivo, di cui deve esser dato atto nel processo verbale.

I testi interrogati in tal modo possono essere con decreto motivato del presidente, esonerati dal comparire al pubblico dibattimento, dandosi lettura in giudizio, del processo verbale redatto in sede d'istruzione, sempre che il pubblico ministero o l'imputato non richieda in tempo utile la citazione, o il giudice l'ordine d'ufficio.

In questi ultimi casi il presidente ordina la comparizione dei testi suindicati.

Art. 15. — I comandanti di corpo e tutti gli altri ufficiali di polizia giudiziaria devono dare immediata notizia al Regio avvocato militare anche dei fatti che presentano il carattere di reati preveduti dalla legge penale comune.

Art. 16. — Nei procedimenti avanti al Tribunale militare per la Libia e alla sezione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni procedurali contenute nel codice penale per l'esercito e successive modificazioni.

Art. 17. — L'autorizzazione a procedere contro ufficiali investiti di funzioni di governo, per reati militari commessi in Colonia, necessaria a norma delle vigenti disposizioni per le Colonie, è richiesta dal rappresentante del pubblico ministero presso il Tribunale militare per la Libia al Governatore. Alla richiesta debbono essere uniti gli atti occorrenti a giustificarla.

Il Governatore informa il Ministro per le colonie delle richieste di autorizzazione ricevute e delle decisioni adottate.

Art. 18. — Contro la sentenza del Tribunale militare per la Libia o della sezione possono ricorrere tanto il rappresentante del pubblico ministero quanto il condannato, al Tribunale supremo militare, nel termine di dieci giorni oltre quello in cui fu pronunziata la sentenza, presentando il ricorso al cancelliere del Tribunale militare per la Libia o a quello della sezione.

Art. 19. — In caso di condanna alla pena di morte il Governatore generale della Colonia può sospendere l'esecuzione della sentenza e promuovere gli atti per la grazia Sovrana.

Art. 20. — La pianta organica del personale del Tribunale militare per la Libia e della sua sezione è stabilita dalla tabella annessa al presente ordinamento, vistata dal Ministro per le colonie.

L'annessa tabella organica sostituisce quella attualmente in vigore.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 376, foglio 28 — MANCINI.

Tabella del personale della Giustizia militare in Libia.

Tribunale della Libia con sede in Tripoli e sezione in Bengasi

Magistrati-Funzionari e Impiegati	GRADO	N.	NOTE
Capo dell'ufficio del P. M. presso il Tribunale militare per la Libia	Magistrato militare di grado 6°	1	
Giudice relatore . .	Magistrato militare di grado 7°	2	**Uno per la sede di Tripoli l'altro per la sezione di Bengasi**
Sostituto avvocato militare	Magistrato militare di grado dal 9° al 7°	2	**Idem.**
Giudice istruttore. .	Magistrato militare di grado dal 9° al 7°	2	**Idem.**
Cancelliere	Funzionario della giustizia militare di grado non superiore al 9°	2	**Idem.**
Sostituto cancelliere	Tenente	1	
Interprete	Impiegato del ruolo coloniale	1	**Per l'interprete della sezione di Bengasi si provvederà con quello addetto al locale Tribunale civile**

Per il personale di scrittura e per le ordinanze d'ufficio si provvede con sottufficiali e graduati di truppa assegnati dal Comando del Regio Corpo di truppe coloniali.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le colonie:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 18 giugno 1936-XIV, n. 1505.

Incorporazione della Banca Cooperativa Popolare di Arco nella Cassa di risparmio di Trento e Rovereto.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967; ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduta la deliberazione 31 gennaio 1936-XIV del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio di Trento e Rovereto per l'incorporazione della Banca Cooperativa Popolare di Arco;

Veduta la deliberazione del 1° marzo 1936-XIV dell'assemblea generale dei soci della Banca Cooperativa Popolare anzidetta per l'incorporazione della stessa da parte della Cassa di risparmio suaccennata;

Veduto il decreto 28 febbraio 1936-XIV del Ministro per la grazia e giustizia pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 3 marzo u. s., con il quale l'incorporazione suddetta viene dichiarata di pubblico interesse, per la riduzione dei termini stabiliti negli articoli 101 e 195 del Codice di commercio allo scopo di rendere possibile la sollecita esecuzione della incorporazione medesima;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — La Banca Cooperativa Popolare di Arco è incorporata nella Cassa di risparmio di Trento e Rovereto, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Capo del Governo a termini del capoverso dell'art. 47 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 376, foglio 38. — MANCINI.

REGIO DECRETO 18 giugno 1936-XIV, n. 1506.
Incorporazione della Banca popolare di Postumia, in liquidazione, nella Cassa di risparmio triestina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduti il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria, approvato con R. decreto 25 aprile 1929, n. 967; ed il regolamento per la sua esecuzione, approvato con R. decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vista la domanda in data 11 dicembre 1935-XIV della Cassa di risparmio triestina per l'incorporazione della Banca Popolare di Postumia in liquidazione;

Veduta la deliberazione del 10 novembre 1935-XIV dell'assemblea generale dei soci della Banca Popolare di Postumia in liquidazione, relativa alla incorporazione predetta;

Veduta la deliberazione dell'8 novembre 1935-XIV del Consiglio di amministrazione della Cassa di risparmio triestina, per l'incorporazione con la Banca Popolare surricordata;

Sentito il Comitato dei Ministri di cui al R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato;

Abbiamo decretato e decretiamo:

La Banca Popolare di Postumia, in liquidazione, è incorporata nella Cassa di risparmio triestina, con le modalità che saranno stabilite con decreto del Capo del Governo a termini del capoverso dell'art. 47 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 18 giugno 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 agosto 1936 - Anno XIV.
Atti del Governo, registro 376, foglio 37. — MANCINI.

DECRETO MINISTERIALE 3 agosto 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 25 luglio 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35 nella zona della provincia di Parma, delimitata dai seguenti confini:

a nord, la via Emilia in località Ponte Taro per un tratto di circa 1300 metri e precisamente dall'incrocio della strada che conduce a Collecchio per Roma di Madregolo, all'incrocio dell'altra strada che conduce, con andamento parallelo al Torrente Taro, a Medesano per le Chiare;

ad est, la strada che dalla via Emilia in località Ponte Taro conduce per Roma di Madregolo e Collecchio, nel tratto dall'incrocio di essa con la via Emilia, all'incrocio con la strada di Vicofertile in località detta Mulino de Notari;

a sud, la strada Parma-Vicofertile dalla località Mulino de Notari fino all'incrocio col Rio Manubiola in località Boscone, da qui la strada per Casino Martinelli e da Casino Martinelli il guado del Torrente Taro fino all'incrocio con la strada delle Ghiaie in località Casa Nuova Corradi;

ad ovest, la strada delle Ghiaie che da Medesano con andamento parallelo al torrente conduce a Ponte Taro per le Ghiaie nel tratto da Casa Nuova Corradi fino all'incrocio colla via Emilia in prossimità del Ponte Taro;

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1935 con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udito il Comitato per la Caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 25 luglio 1934 e 29 maggio 1935, in una zona della provincia di Parma delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 3 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(3374)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Parma, dell'estensione di ettari 560 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, dalla strada vicinale dei Dossi e dalla comunale dei Bonatti.

ad est, dalla strada comunale dei Bonatti e dalla provinciale Soragna-Fidenza;

a sud, dal torrente Stirone e dalla comunale di Campagna;

ad ovest, dal cavo di scolo detto Fontana;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 24 luglio 1935, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(3361)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1934, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1934-35 nella zona della provincia di Parma, della estensione di ettari 430 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, strada del Casello - strada di Ugozzolo - strada del Serpente, fino all'incrocio, colla strada Burla;

ad est, strada Burla, dall'incrocio colla strada del Serpente, fino ai confini delle proprietà Draghi;

a sud, confini proprietà Draghi - stradello S. Giovanni - strada del Cane fino all'incrocio colla linea ferroviaria Parma-Brescia;

ad ovest, la linea ferroviaria Parma-Brescia, dalla strada del Cane, alla strada del Casello.

Visto il decreto Ministeriale 31 maggio 1935 con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1935-36;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udito il Comitato per la Caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 1° settembre 1934 e 31 maggio 1935, in una zona della provincia di Parma delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(3373)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia col fucile fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nelle sotto elencate zone della provincia di Vicenza:

1ª *Zona dei Colli Berici* delimitata da una linea che parte dall'abitato di Perarolo in comune di Arcugnano, segue la strada per S. Gottardo va a Bocca d'Asciesa, da Bocca d'Asciesa la strada che costeggiando il Liona, passa per Pederiva, case Motti, Gazzolo fino a Villa del Ferro. Da Villa del Ferro la strada che attraversa lo scolo Nicola e va a Campolungo, indi la strada che passando per case Ferrone, Bocca d'Orno, va a Toara, da Toara la strada che per case Salgan, casa Pila e casa Rossa va a Villaga, quindi da Villaga a Castello e poi a Barbarano. Da Barbarano la strada della Scudelletta fino al crocicchio in località Osteria, quindi la strada che costeggiando M. Tondo passa per case Albertani, fino al crocicchio nei pressi di località Colombara ove segue la strada che costeggiando M. Mottolone, passa per frazione Villa ed arriva a Fimon. Dalla Chiesa di Fimon segue la mulattiera che va al Cimitero di Perarolo ove la linea si chiude.

2ª *Zona di Costozza* delimitata da una linea che parte da Nanto, segue la strada montana fino alla Torretta, prosegue per Villabalzana (via Basilli) fino a S. Rocco, indi scende per Ca' Bianca, fino a S. Tecle, indi a Costozza (centro) e seguendo la strada comunale passa per Lumignano, Castegnero fino a Nanto ove la linea si chiude.

3ª *Zona del Monte Faldo* delimitata da una linea che parte dalla strada nuova di circonvallazione di Arzignano che prosegue con la strada provinciale Chiampo, San Pietro Mussolino, Altissimo, frazione Campanella, passo Santa Caterina e di seguito fino alla diramazione frazione Cerealto di Valdagno, frazione Cerealto e quivi la strada che conduce alla Piana (Lago di Quargnenta) e Quargnenta. Da Quargnenta la strada comunale che conduce a Selva di Trissino e da Selva di Trissino alla frazione S. Benedetto per la strada principale da S. Benedetto alla località Salviati seguendo la strada comunale da Salviati a Ponte di Tezze, Coste di Arzignano Madonnetta e da Madonnetta ad Arzignano congiungendosi al punto di partenza con la strada di circonvallazione. Estensione ettari 4000 circa.

4ª *Zona del Monte Novegno* delimitata da una linea che parte dalla frazione S. Caterina segue il lato sud-est percorrendo la strada comunale di S. Caterina di Tretto, passa per contrade Costinieri-Rossi fino a Cerbaro. Da Cerbaro strada camionabile fino a Casara Vecchia; da Casara Vecchia mulattiera Brutto Sogio fino al Passo Campedello; da qui la strada mulattiera che costeggia M. Giove e conduce a Priaforà fino a Priaforà; da qui la mulattiera che discende ai Roccoli dei Sogli e Begattini, costeggia la Valle della Ralta fino a frazione Castana di Posina all'incrocio con la Valle dei Brasi. Da Castana percorrendo il lato nord-ovest, segue la strada comunale fino a Posina, e precisamente il lato sinistro del torrente Posina; da qui percorrendo il lato sud-ovest, segue, salendo la mulattiera, passando per le contrade Cucco, Campanello, Rossi, Balan ed arrivando sino alla sommità del colle di Posina da cui scende la strada comunale denominata Monte Alba attraversando le contrade Camparnò, Tezzà, Brusola e Vallortigara, indi percorrendo la strada comunale Santacaterina-Colletto di Posina scende fino al centro della frazione di Santa Caterina di Tretto ove la linea si chiude. Estensione ettari 2500 circa.

5ª *Zona di Monte Piana* delimitata:

a nord-est, strada provinciale Malo-Priabona fino alla località Tezzone;

a nord-ovest, strada comunale Malo-S. Tomio località Mercante - Isola Vicentina;

a sud-ovest, strada comunale Isola Vicentina - Torreselle - Castelgomberto;

a sud-est, strada comunale Castelgomberto - provinciale Priabona fino alla località Tezzone.

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Vicenza ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia col fucile, disposto con il decreto Ministeriale 24 luglio 1935, in alcune zone della provincia di Vicenza, delimitate come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Vicenza provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 4 agosto 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(3163)

DECRETO MINISTERIALE 31 luglio 1936-XIV.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Belluno.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 11 giugno 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36 nella zona della provincia di Belluno, denominata « Aiarnola », delimitata dai seguenti confini:

a sud, lago di Selva S. Anna - Confine col comune di Auronzo - Monte di Aiarnola;

ad ovest, Monte Aiarnola - Confini col comune di Auronzo - Sorgenti del torrente Risena (quota 1896, ovest Cima Pepera);

a nord, corso del torrente Risena - Sorgente di Acqua Puzza;

ad est, sorgente di Acqua Puzza. Sentiero per il lago di Campo. Quota 1260 ovest di Padola; strada Padola lago di Selva S. Anna;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Belluno ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 11 giugno 1935, in una zona della provincia di Belluno, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1936-37.

La Commissione venatoria provinciale di Belluno provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: ROSSONI.

(3362)

DECRETO MINISTERIALE 30 luglio 1936-XIV.
Inflizione di una pena pecuniaria alla Banca del Mezzogiorno con sede in Salerno.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vista la lettera 31 luglio 1936-XIV, n. 3275, dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, dalla quale risulta che la Banca del Mezzogiorno, con sede in Salerno, nonostante le ripetute diffide, non ha provveduto a rimettere la documentazione contabile annuale a fin dell'anno 1933, contravvenendo così alle disposizioni di legge in vigore.

Considerato che, come risulta dalla suindicata lettera, il Comitato dei Ministri, di cui nell'art. 12 del citato Regio decreto-legge, nella sua seduta del 16 luglio 1936-XIV, ricorrendo gli estremi previsti dallo stesso Regio decreto-legge, ha deciso di applicare al predetto Ente la penalità di L. 1000;

Visti gli articoli 84 e 87 del ripetuto Regio decreto-legge;

Decreta:

Alla Banca del Mezzogiorno, con sede in Salerno, è inflitta la pena pecuniaria di lire mille (L. 1000) per inosservanza delle disposizioni dell'art. 31 del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, con l'obbligo della rivalsa verso i responsabili, giusta il disposto dell'ultimo comma dell'art. 84 del decreto medesimo.

L'Intendenza di finanza di Salerno provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 30 luglio 1936 - Anno XIV

p. *Il Ministro*: BIANCHINI.

(3173)

DECRETO MINISTERIALE 18 luglio 1936-XIV.
Ricostituzione degli Uffici dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il R. decreto 25 agosto 1932-X, n. 1086, sull'ordinamento dell'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri;

Determina:

L'Amministrazione centrale del Ministero degli affari esteri è ricostituita come segue:

Gabinetto del Ministro:
1° Ufficio del cerimoniale;
2° Ufficio di intendenza.

Direzione generale degli affari di Europa e del Mediterraneo, con cinque uffici.
Direzione generale degli affari Transoceanici, con quattro uffici.
Direzione generale degli affari generali, con cinque uffici.
Direzione generale degli affari commerciali, con tre uffici.
Direzione generale degli Italiani all'Estero, con quattro uffici.
Direzione generale del personale e dell'amministrazione interna, con sei uffici.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti ed avrà effetto dal 1° agosto 1936-XIV.

Roma, addì 18 luglio 1936 - Anno XIV

Il Ministro: CIANO.

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 luglio 1936 - Anno XIV
Registro n. 43 Esteri, foglio n. 92. — TALOCCI.

(3388)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Agli effetti dell'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che Sua Eccellenza il Ministro per gli affari esteri, ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati in data 8 agosto 1936-XIV, un disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 9 luglio 1936-XIV, n. 1467, che ha dato approvazione agli Accordi stipulati fra l'Italia e la Svizzera il 20 giugno 1936-XIV.

(3396)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Determinazione dei noli massimi di terza classe pel trasporto degli emigranti durante il 3° quadrimestre 1936-XIV.

Visto l'art. 31 del testo unico della legge sull'emigrazione, approvato col R. decreto 13 novembre 1919, n. 2205, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473;

Visto il R. decreto 28 aprile 1927, n. 628;

Raccolte le proposte dei vettori;

Sentito il parere della Direzione generale della Marina mercantile e dei Consigli provinciali dell'economia corporativa delle più importanti città marittime italiane;

Avuto riguardo alla classe ed alla velocità dei piroscafi ed alla qualità dei trasporti;

Determina:

I noli massimi che i vettori potranno adottare per la terza classe, tanto per il Nord quanto per il Sud e Centro America, come per l'Australia, durante il terzo quadrimestre del corrente anno, sono confermati nella misura già stabilita per il secondo quadrimestre 1936-XIV.

Roma, addì 4 agosto 1936 - Anno XIV

Il direttore generale: PARINI.

(3378)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

DIREZIONE GENERALE DELL'INDUSTRIA
UFFICIO IMPIANTI INDUSTRIALI

34° Elenco dei decreti Ministeriali contenenti i provvedimenti sulle domande di autorizzazione per nuovi impianti industriali e per l'ampliamento di stabilimenti industriali esistenti, ai sensi della legge 12 gennaio 1933, n. 141, e dei successivi Regi decreti 15 maggio 1933, n. 590, 1° marzo 1934, n. 630, e 28 settembre 1934, n. 1764.

INDUSTRIA METALLURGICA.

1684. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale la Società Anonima Esercizi Commerciali ed Industriali (E.C.I.), con sede in Roma, è autorizzata ad allestire in Monterotondo (Roma) una fabbrica di rondelle speciali di sicurezza, brevetto Guiducci.

1685. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale la Società di fatto R. Masciadri & C., con sede in Caslino d'Erba (Como) è autorizzata ad installare, nella propria officina di Caslino d'Erba, una berta con mazza da 400 kg.

1686. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale la Ditta Laboratorio Applicazioni Elettrochimiche dell'ing. Emilio Bonelli, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire, in Torino, uno stabilimento per la depurazione elettrolitica dei rottami metallici.

1687. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale la Società Anonima Colombo Abramo per metalli preziosi, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, nel proprio stabilimento di Milano, un impianto per il trattamento delle metalline cupropiombifere, scorie delle proprie lavorazioni, per ricuperarne metalli puri, quali rame, piombo e metalli preziosi.

1688. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale il decreto Ministeriale 28 febbraio 1936 è revocato, e la Società in accomandita Francesco Airoldi, con sede in Milano, è autorizzata ad ampliare la propria fabbrica sita in Sesto San Giovanni, installandovi due macchine per la produzione di corda spinosa.

1689. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale la domanda della ditta Signori Giovanni, con sede in Lonato-Borgo Corlo, intesa ad ottenere l'autorizzazione per esercire una fabbrica di pallini da caccia, non è accolta.

INDUSTRIA CHIMICA.

1690. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale la Società Italiana Sorgenti Carboniche, con sede in Roma, è autorizzata ad allestire, in Pompei, un impianto per la captazione dell'anidride carbonica che si sviluppa da una locale sorgente naturale e la sua compressione allo stato liquido e solido.

1691. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale il dott. ing. Leonardi Guglielmo, con sede in Catania, è autorizzato ad allestire, in Catania, un impianto per la produzione di terre colorate e minio di ferro.

1692. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale la Società Anonima Fosforo e Derivati, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire presso il proprio stabilimento di Spoleto un impianto per la produzione di ipofosfiti base (calcio, potassio, sodio).

1693. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale la ditta Martinelli Luigi, con sede in Calcio (Bergamo), è autorizzata ad installare presso il proprio oleificio di Calcio, un torchio per la spremitura di semi oleosi.

1694. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale il signor Aldo Steccannella, con sede in Milano, è autorizzato ad allestire in Milano, un impianto per la produzione di resine indurite artificiali e polveri di resine per stampaggio.

1695. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale la domanda del signor Filippo Münster, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Milano un impianto di distillazione della legna ed il ricupero dei sottoprodotti della distillazione, non è accolta.

1696. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale la domanda della Società Anonima Fertilizzanti Fosforganici S.A.F.F.O., con sede in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione per ampliare la propria fabbrica di acido solforico di Serravalle Scrivia, ed allestirvi un reparto per la concentrazione dell'acido solforico, non è accolta.

1697. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale la domanda della E.C.I. Società Anonima Esercizi Commerciali ed Industriali, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Monterotondo (Roma), un impianto per la fabbricazione di inchiostri da stampa, non è accolta.

INDUSTRIA TESSILE.

1698. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale la Società Anonima « Snia Viscosa » Società Nazionale Industrie Applicazioni Viscosa, con sede in Torino, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Pavia: n. 2 macchine dipanatrici doppie da 200 aspini ciascuna; n. 48 rocchettiere per rocche coniche da sei fusi ciascuna e per prolungare, n. 11 macchine dipanatrici da 80 aspini ciascuna con un aumento di 40 aspini per macchina.

1699. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale la Società Anonima « Snia Viscosa » Società Nazionale Industrie Applicazioni Viscosa, con sede in Torino, è autorizzata ad installare nel proprio stabilimento di Torino n. 50 rocchettiere coniche da sei fusi ciascuna e n. 8 dipanatrici da 100 fusi ciascuna.

1700. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale la Ditta Panizza rag. Giuseppe, con sede in Mandello Lario (Como), è autorizzata:

1) a trasferire da Lezzeno allo stabilimento di Mandello del Lario n. 752 fusi di incannaggio e stracannaggio;

2) ad aggiungere nello stabilimento di Mandello del Lario oltre i detti fusi da trasferire, altri 596 fusi (incannaggio e stracannaggio).

1701. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale la costituenda Società Anonima Filatura di Scopello, con sede in Borgosesia, è autorizzata ad impiantare in Scopello (Vercelli) uno stabilimento per la sfilacciatura degli stracci di lana e altre fibre tessili e la successiva cardatura e filatura.

1702. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale la domanda della signora Pia Ranieri vedova Di Grazia, residente in Lucca, intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare nella propria abitazione un laboratorio per confezione di filati cucirini, non è accolta.

1703. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale la domanda della signora Barsotti Elisa, residente in San Pietro a Vico (Lucca), intesa ad ottenere l'autorizzazione per installare nella propria casa di San Pietro a Vico, n. 3 macchine per avvolgere filato di cotone e misto rayon su tubetti di carta, non è accolta.

INDUSTRIA DELLA CARTA.

1704. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale la Società Anonima Cartiere di Verona, è autorizzata a trasferire dal proprio stabilimento di Milano, n. 3 gruppi di sfibratori da 500 HP cadauno per la produzione giornaliera complessiva di circa 150 quintali di pasta di legno; due dei suddetti sfibratori verranno posti nello stabilimento di Verona, uno nello stabilimento di Castelvetro Piacentino (Piacenza).

1705. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale la costituenda Ditta Albinati Enrico & Gorello Cesare, con domicilio elettivo in Chia di Bomarzo (Viterbo), è autorizzata ad impiantare, nella suddetta località, un piccolo stabilimento per ricavare dalla ginestra, filoccia tessile, e, con l'aggiunta di paglia, fabbricare carta da impacco.

INDUSTRIA DEL MATERIALE ELETTRICO E DEI MEZZI RADIO.

1706. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale la Società Italiana F.I.M.A. Fabbrica Italiana Macchine e Apparecchi di Carlo Massone e Poggi Paolo, con sede in Torino, è autorizzata ad allestire in Milano, una trafileria di tungsteno e molibdeno.

1707. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale la E.R. S. A. Elettrodi Rivestiti Società Anonima, con sede in Milano, è autorizzata ad allestire, in Milano, un impianto per la fabbricazione di elettrodi rivestiti per la saldatura elettrica dei metalli.

1708. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale la domanda della Tungsram Elettrica Italiana Società Anonima, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Milano un impianto per la costruzione delle valvole termoioniche riceventi e trasmittenti, non è accolta.

INDUSTRIA DEI MEZZI MECCANICI DI TRASPORTO.

1709. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale la Società in Accomandita Rasario & C., con sede in Torino, è autorizzata ad ampliare la propria officina di Torino, specializzata nella lavorazione meccanica di pezzi staccati per autoveicoli.

1710. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale la Società Anonima Officine Meccaniche Lodigiane, con sede in Lodi, è autorizzata ad adibire la propria officina di Lodi, anche per la costruzione di gassogeni per autoveicoli tipo Eva.

1711. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale la Ditta Ermenegildo Cerasi, con sede in Amelia (Terni), è autorizzata ad adibire la propria officina meccanica di Amelia, anche per la costruzione di gassogeni per autoveicoli tipo Excelsior.

1712. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale la domanda della signora Francesca vedova Berolatti Vicario, promotrice di una costituenda Società Anonima Bronzine Italiane, con sede in Castellamonte (Aosta), intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire, in Castellamonte, un impianto per la costruzione di bronzine e pistoni, non è accolta.

INDUSTRIA DEL VETRO E DEI MATERIALI REFRATTARI.

1713. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale la Ditta Borgatti Guido, con sede in Carnate, è autorizzata ad allestire nella propria fabbrica di porcellane di Carnate, un mulino, una filtropressa, e macchine ausiliarie per la lavorazione dell'argilla e del caolino.

1714. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale la domanda della Ditta Dalla Venezia Felice, con sede in Venezia-Murano, intesa ad ottenere l'autorizzazione per allestire in Murano, un impianto per la produzione di materiali refrattari e crogiuoli per la fusione del vetro, non è accolta.

INDUSTRIA DEL FREDDO.

1715. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale la Società Anonima « Cooperativa Frutticoltori », con sede in Massalombarda, è autorizzata ad impiantare in detta località, un frigorifero da adibire esclusivamente ai bisogni della Cooperativa, per refrigerazione e prerefrigerazione frutta, e piccola produzione ghiaccio per il rifornimento dei vagoni frigoriferi, esclusa quindi la vendita a terzi.

1716. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale la domanda della Società Anonima Acqua Luce Elettrica « A.L.E. », con sede in Enna, intesa ad ottenere l'autorizzazione per impiantare, nella suddetta località, una fabbrica di ghiaccio, non è accolta.

INDUSTRIA DELLO ZOLFO.

1717. — Decreto Ministeriale 4 agosto 1936-XIV, col quale il signor Russo Luigi, residente in Catania, è autorizzato a sostituire, nel proprio stabilimento, un vecchio impianto per la produzione di zolfo macinato, con altro più moderno per la produzione di zolfo ventilato.

(3363)

CONCORSI

REGIA PREFETTURA DI TARANTO

Graduatoria generale del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Vista la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta vacanti nella provincia di Taranto al 30 aprile 1935, formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale in data 15 gennaio 1936;

Visti gli articoli 36 e 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281

Decreta:

E' approvata la graduatoria, di cui in narrativa, così formulata:

1° Casarano Immacolata	punti	52,63/100
2° Maraglino Lucia	»	48/100
3° Masciandaro Maria	»	46,38/100
4° Iacovelli Cosma	»	40,75/100
5° Polito Concetta	»	40/100

Si dispone che la sopratrascritta graduatoria sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'Albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Taranto, addì 1° agosto 1936 - Anno XIV

Il Prefetto:

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il proprio decreto pari numero e data del presente, col quale si approva la graduatoria delle concorrenti ai posti di levatrice condotta, vacanti nella provincia di Taranto al 30 aprile 1935, formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936;

Visti gli articoli 36 e 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, che approva il testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Sono dichiarate vincitrici del concorso ai posti di levatrice condotta, vacanti al 30 aprile 1935, le sottoindicate concorrenti che sono, quindi, designate per la nomina nella condotta a fianco di ciascuna indicata:

1° Casarano Immacolata - Taranto (Borgata Statte).
2° Maraglino Lucia - Laterza
3° Masciandaro Maria - S. Giorgio Jonico.

Taranto, addì 1° agosto 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(3188)

REGIA PREFETTURA DI AQUILA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Vista la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Aquila al 31 maggio 1935, formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale in data 15 gennaio 1936;

Visti gli articoli 36 e 69 del R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, approvante il testo unico delle leggi sanitarie;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la graduatoria di cui in narrativa così formulata:

1°	Dott. De Sanctis Giorgio	con punti	9.103
2°	» Candeloro Giovanni	»	8.228
3°	» D'Orazio Luigi	»	7.761
4°	» Battisti Mariano	»	6.272
5°	» Carusi Michele	»	5.890
6°	» Maddalena Niccolò	»	5.887
7°	» Iannamico Adriano	»	5.585
8°	» Sarrantonio Giulio	»	5.414
9°	» Staffa Attilio	»	5.354
10°	» Marchione Renato	»	5.265
11°	» Pomodoro Attilio	»	4.790
12°	» Falconio Francesco	»	4.672
13°	» Picceo Pasquale	»	4.654
14°	» Cataldi Tullio	»	4.637
15°	» Borsellino Raimondo	»	4.614
16°	» Barbati Lorenzo	»	4.436
17°	» Pomodoro Irgo	»	4.270
18°	» Colabianchi Pietro	»	4.079
19°	» Occhiuto Luigi	»	3.790
20°	Dott. Coletti Alessio	con punti	3.438
21°	» De Marco Giulio	»	3.052
22°	» Recchia Amedeo	»	2.910
23°	» Ventura Sabatino	»	2.716
24°	» Placidi Luigi	»	2.506
25°	» Cerasoli Fausto	»	2.211
26°	» Cercone Matteo	»	2.200
27°	» Vicentini Giuseppe	»	1.803
28°	» Simone Nicola	»	1.666
29°	» Radoccia Italo	»	1.652
30°	» Tarquini Armando	»	1.554
31°	» Liguori Giovanni	»	1.454
32°	» Baroni Edgardo	»	1.437
33°	» Leone Emidio	»	1.348
34°	» Pasqualucci Arturo	»	1.344
35°	» Caruso Carmelo	»	1.032
36°	» Di Fiore Michele	»	0.992
37°	» Franco Enzo	»	0.989
38°	» Trippetti Bruno	»	0.704
39°	» Frattura Andrea	»	0.652
40°	» Giampietro Leoni Vincenzo	»	0.495
41°	» Forcaro Carmine	»	0.489
42°	» Di Maria Gaspare	»	0.291
43°	» Marini Raffaele	»	0.246
44°	» Ventura Achille	»	0.125
45°	» Rolli Pasquale	»	0.077

Si dispone che la presente graduatoria sia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia, e per otto giorni consecutivi all'Albo pretorio della Prefettura o dei Comuni interessati.

Aquila, addì 29 luglio 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio pari data e numero del presente con il quale si approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Aquila al 31 maggio 1935, formulata dalla Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale 15 gennaio 1936;

Visti gli articoli 23 e 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti concorrenti ai posti di medico condotto vacanti nella provincia di Aquila al 31 maggio 1935 sono dichiarati vincitori per i posti segnati a fianco di ciascuno di essi:

1° Dott. De Santis Giorgio - Avezzano, capoluogo.
2° Dott. D'Orazio Luigi - Prezza, condotta unica.
3° Dott. Battisti Mariano - Carsoli, 1ª condotta.
4° Dott. Carusi Michele - Celano, 1ª condotta capoluogo.
5° Dott. Iannamico Adriano - Ateleta, condotta unica.
6° Dott. Sarrantonio Giulio - Scurcola M., condotta unica.
7° Dott. Marchione Renato - Castel di Sangro, 2ª condotta.
8° Dott. Picceo Pasquale - Gagliano Aterno, condotta unica.
9° Dott. Cataldi Tullio - Avezzano, condotta frazione Cese.
10° Dott. Pomodoro Irgo - Capestrano, condotta unica.
11° Dott. Occhiuto Luigi - Sante Marie, 2ª condotta.
12° Dott. Coletti Alessio - Ocre, condotta unica.
13° Dott. De Marco Giulio - Villavallelonga, condotta unica.
14° Dott. Cerasoli Fausto - Morino, frazione Rendinara.

I concorrenti Candeloro Giovanni, Maddalena Niccolò, Staffa Attilio, Pomodoro Attilio, Falconio Francesco, Borsellino Raimondo, Barbati Lorenzo, Colabianchi Pietro, Recchia Amedeo, Ventura Sabatino, Placidi Luigi, graduati rispettivamente secondo, sesto, nono, undecimo, dodicesimo, quindicesimo, sedicesimo, diciassettesimo, ventiduesimo, ventitreesimo, ventiquattresimo non sono dichiarati vincitori perchè le sedi richieste erano già assegnate a concorrenti che li precedono in graduatoria.

Aquila, addì 29 luglio 1936 - Anno XIV

Il Prefetto.

(3189)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.